

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: CHIARIMENTI DEL MISE

Il Decreto del MISE del 26 maggio 2020 stabilisce le disposizioni attuative del nuovo credito di imposta ricerca e sviluppo

Informativa n. 54/2020

Riferimenti normativi L. n. 190/2020 c.d. "Legge di Bilancio 2020"

D.M. 26/05/2020 pubblicato in GU n. 182 del 21/07/2020

D.L. n. 34/2020 conv. con mod. dalla Legge n. 77/2020 c.d. "Decreto Rilancio"

Informativa Unistudio n. 8/2020



La Legge n. 160/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha introdotto **per il 2020** un nuovo credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative analizzato nell’Informativa [Unistudio n. 8/2020](#).

Il D.M. del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) del 26/05/2020 stabilisce le disposizioni attuative del credito di imposta oggetto di analisi.

Si ricorda come possano accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti nelle seguenti attività:

Attività	Descrizione
1) Ricerca e sviluppo	Attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
2) Innovazione tecnologica	Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
3) Attività innovative	Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Sono agevolabili le spese per:

- a) il personale
- b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria
- c) i contratti di ricerca
- d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
- e) i servizi di consulenza e servizi equivalenti
- f) i materiali, forniture e altri prodotti analoghi

Il credito di imposta è riconosciuto in maniera differenziata in base al tipo di attività.

Attività	Ammontare e limiti del credito di imposta
Ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di Euro.
Innovazione tecnologica	6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di Euro.
Attività di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di Euro.
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di Euro.

Il Decreto Rilancio ha introdotto un incremento della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (e nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30/10/2016 e del 18/01/2017) per investimenti direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

La misura del credito d'imposta è così aumentata:

- dal 12% al 25% per le grandi imprese ossia quelle che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di Euro;
- dal 12% al 35% per le medie imprese ossia le imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro;
- dal 12% al 45% per le piccole imprese ossia quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

La maggiorazione prevista si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione e a partire da tale data.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono, infatti, risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta con riferimento ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al MISE affinché quest'ultimo possa acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto del MISE.

Il D.M. di recente emanazione definisce i criteri per la corretta classificazione, sul piano tecnico, delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito di imposta nonché per l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito di imposta.

Sono inoltre dettati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e sono forniti chiarimenti in materia di oneri documentali.

Per completezza di informazione e approfondimento, per chi di interesse, si allegano i chiarimenti forniti dal MISE ([clicca qui](#)).

Cordiali saluti.